REGOLAMENTO (CEE) N. 984/88 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 962/88 che sospende il rilascio dei titoli d'importazione relativi alle mele da tavola originarie del Cile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 824/88 (2), in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2707/72 del Consiglio (3) definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che il regolamento (CEE) n. 346/88 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 871/88 (5), prevede misure specifiche di sorveglianza per l'importazione di mele da tavola dai paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 962/88 della Commissione (6), ha sospeso il rilascio dei titoli d'importazione relativi alle mele da tavola originarie del Cile per il periodo dal 15 al 22 aprile 1988;

considerando che per motivi di gestione e onde consentire un riesame approfondito della situazione globale del mercato delle mele da tavola, è opportuno modificare il periodo cui si applica la citata sospensione; che occorre dunque adeguare il regolamento (CEE) n. 962/88,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 962/88 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 1*

Per il periodo intercorrente tra il 18 e il 29 aprile 1988, il rilascio dei titoli d'importazione relativi alle mele da tavola di cui ai codici NC 0808 10 91, 0808 10 93 e 0808 10 99 della nomenclatura combinata originarie del Cile è sospeso. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 85 del 30. 3. 1988, pag. 5.
(3) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 3.
(4) GU n. L 34 del 6. 2. 1988, pag. 21.
(5) GU n. L 87 del 31. 3. 1988, pag. 73.
(6) GU n. L 95 del 13. 4. 1988, pag. 10.